

COMUNE di ALBISSOLA MARINA
Provincia di Savona

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Num. 46 del Registro

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS 19/08/2016 N.175 ,COME MODIFICATO DAL DLGS 16/06/2017 N.100 : APPROVAZIONE

L'anno DUEMILADICIANNOVE addì DICIOOTTO del mese di DICEMBRE alle ore 19.00 nella Sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di PRIMA convocazione.

Risultano:

| N. | | Pres. | N. | | Pres. |
|----|---------------------|-------|----|------------------|-------|
| 1 | BATTAGLIA Davide | SI | 11 | SCHELOTTO Enrico | SI |
| 2 | BRAGANTINI Roberto | SI | 12 | SERVETTO Alberto | SI |
| 3 | BRICCO Luca | SI | 13 | TOMAGHELLI Elisa | SI |
| 4 | FERRANDO Alessandro | SI | | | |
| 5 | FORZANO Laura | SI | | | |
| 6 | GHIGLIAZZA Marta | SI | | | |
| 7 | LODOVISI Antonella | SI | | | |
| 8 | NASUTI GIANLUCA | SI | | | |
| 9 | NEGRO Nicoletta | NO | | | |
| 10 | POMARICI Annamaria | SI | | | |

E' presente l'assessore esterno Sig. Luigi Silvestro.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giovanni PUCCIANO

Il Sig. Gianluca NASUTI, Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'oggetto.

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D. LGS. 19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N. 100: APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RILEVATO che, con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 02.08.2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

RILEVATO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 19/12/18 il Consiglio Comunale ha approvato la ricognizione periodica annuale delle partecipazioni possedute al 31/12/17, provvedendo alla trasmissione della stessa secondo le modalità di cui sopra;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D. Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- ✓ in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

- ✓ in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D. Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D. Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTA la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D. Lgs. n. 175/2016;

RILEVATO che la Corte dei conti prescrive: " **il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.**"

RILEVATO inoltre che la Corte dei conti dispone: "... Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio "tutte" per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società "quotate"), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). **È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione.**"

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP;

VISTA la propria deliberazione n. 25 del 24/06/19 avente ad oggetto "Dismissione della partecipazione diretta in IPS scpa mediante sottoscrizione di partecipazione sostitutiva in IRE spa – Sottoscrizione dell'aumento di capitale di IRE spa riservato ai soci di IPS scpa mediante conferimento in natura delle azioni di IPS scpa detenute dal comune";

EVIDENZIATO che si deve procedere, entro il 31/12/19, alla ricognizione periodica annuale delle partecipazioni possedute alla data del 31/12/18;

VISTO l'esito della ricognizione al 31/12/18, come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione e dall' allegato 1), parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D. Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole, espressa nei modi e nei termini di legge

DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione annuale ordinaria al 31/12/2018 delle società in cui il Comune di Albissola Marina detiene partecipazioni dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D. Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100, e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A), e nell' allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, precisando che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;
2. Dare atto che con la presente deliberazione si stabilisce di mantenere le quattro partecipazioni detenute dal Comune di Albissola Marina al 31/12/18;
3. Evidenziare che dal mese di giugno del corrente anno 2019 il Comune di Albissola Marina non detiene più partecipazioni nella società IPS scpa e che, in base alla legge regionale n. 33/2016, giusta propria deliberazione n. 25 del 24/06/2019, le stesse sono state conferite ad IRE spa, società a controllo pubblico, che sarà oggetto della prossima ricognizione ordinaria annuale al 31/12/19, da deliberarsi entro il 31/12/20;
4. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
5. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI ALBISSOLA MARINA
PROVINCIA DI SAVONA

**Ricognizione periodica
delle partecipazioni pubbliche al 31/12/18.**
(articolo 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)
Relazione tecnica

Indice

- 1. Il quadro normativo**
- 2. Considerazioni di carattere generale**
- 3. Analisi delle attuali partecipazioni societarie**
- 4. Piano di riassetto: azioni, modalità e tempi di attuazione**

1. Il quadro normativo

Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (nel prosieguo anche solo come Testo unico), come modificato ed integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, intende perseguire l'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, la tutela e la promozione della concorrenza e del mercato, nonché la razionalizzazione e la riduzione della spesa pubblica.

L'articolo 20 del Testo unico, che disciplina la "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" dispone che, entro il 31 dicembre di ogni anno, ciascuna amministrazione pubblica deve effettuare un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti specificamente indicati nel medesimo articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

In particolare, il comma 2 del richiamato articolo 20, prevede che i piani di razionalizzazione, corredati da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, siano adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento.
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Sulla base dello stesso articolo 20, resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che dispone, tra l'altro, che il processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, debba avvenire anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

L'articolo 4 del Testo unico indica le "Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche". Innanzi tutto, **"le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"**.

Esclusivamente nell'ambito di tale limite, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2 del decreto n. 175/2016;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

L'articolo 5, rubricato "*Oneri di motivazione analitica*" prevede che la partecipazione in società deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Le disposizioni del decreto legislativo n. 175/2016 si pongono in continuità con quelle precedenti. Ai sensi dell'articolo 24, infatti, la revisione straordinaria delle partecipazioni costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dei commi 611 e 612 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, legge di stabilità per l'anno 2015. La razionalizzazione periodica serve poi a verificare periodicamente lo stato delle partecipazioni e ad apportare gli eventuali interventi di razionalizzazione che si rendano necessari.

2. Considerazioni di carattere generale

Come illustrato nella Relazione redatta ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo n. 175/2016, l'unica azione di razionalizzazione delle partecipazioni societarie prevista in sede di revisione straordinaria non è stata portata a termine, in quanto l'operazione di fusione per incorporazione di IPS in IRE Spa non è ancora avvenuta. Si ribadisce anche per l'anno 2018 che la fusione determina la perdita di qualsiasi potere decisionale e di controllo da parte dell'Ente socio e pertanto viene meno l'interesse istituzionale alla detenzione di una partecipazione societaria assolutamente marginale.

3. Analisi delle attuali partecipazioni societarie

Il Comune detiene attualmente le seguenti partecipazioni societarie dirette:

| NOME PARTECIPATA | CODICE FISCALE PARTECIPATA | QUOTA DI PARTECIPAZIONE | ESITO DELLA RILEVAZIONE | NOTE |
|--|----------------------------|-------------------------|---|--|
| S.A.T. SPA | 01029990098 | 9,48 | Raccolta rifiuti e igiene urbana attività indicata dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P | MANTENIMENTO |
| TPL LINEA SRL | 01556040093 | 0,897 | trasporto pubblico locale | MANTENIMENTO |
| CONSORZIO DEPURAZIONE ED ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE SPA | 01199390095 | 4,38 | depurazione acque reflue | MANTENIMENTO |
| IPS S.c.p.A | 00668900095 | 0,23 | sostegno a programmi e piani di sviluppo economico del territorio. promozione e creazione di nuove attività imprenditoriali e/o diversificazione delle attività | NON PIU' DETENUTE CC N. 25 DEL 26.06.2019 RAZIONALIZZAZIONE CONSISTENTE IN FUSIONE CON I.R.E. S.P.A. |

I dati relativi alle Società partecipate sono raccolti nelle Schede di dettaglio allegate alla presente Relazione, utilizzando ed aggiornando quelle previste per la revisione straordinaria dalle Linee Guida della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio 2017.

Nelle schede allegate sono anche sintetizzate le scelte che conseguono all'analisi svolta.

Di seguito, vengono fornite alcune informazioni per ciascuna Società e descritte le motivazioni che sono alla base delle scelte che si intendono perseguire.

4. Piano di riassetto: azioni, modalità e tempi di attuazione

In sintesi, per quanto esposto, si possono riepilogare le seguenti azioni che si intendono porre in essere, con le relative modalità e tempi di attuazione:

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

| NOME PARTECIPATA | CODICE FISCALE PARTECIPATA | QUOTA DI PARTECIPAZIONE | ESITO DELLA RILEVAZIONE |
|---|----------------------------|-------------------------|---|
| S.A.T. SPA | 01029990098 | 9,48 | Raccolta rifiuti e igiene urbana attività indicata dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P |
| TPL LINEA SRL | 01556040093 | 0,897 | trasporto pubblico locale |
| CONSORZIO DEPURAZIONE ED ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE SPA | 01199390095 | 4,38 | depurazione acque reflue |

MANTENIMENTO CON RAZIONALIZZAZIONE CONSISTENTE IN FUSIONE O ALTRA SOLUZIONE SOCIETARIA

| NOME PARTECIPATA | CODICE FISCALE PARTECIPATA | QUOTA DI PARTECIPAZIONE | ESITO DELLA RILEVAZIONE |
|------------------|----------------------------|-------------------------|---|
| IPS S.c.p.A | 00668900095 | 0,23 | Promozione azioni di sviluppo economico del territorio attività indicata dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P |

Ai sensi della L.R. n. 33/2016 IPS è stata incorporata in IRE che sarà oggetto di verifica per l'anno 2019.



COMUNE DI ALBISSOLA MARINA

PROVINCIA DI SAVONA

**Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute
direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 20 del
D. Lgs. n. 175/2016**

Dati al 31/12/18

1. Introduzione

Il Comune di Albissola Marina detiene n. 4 partecipazioni societarie i cui dati, al 31/12/18, vengono riportati nelle tabelle sottostanti.

2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente

Partecipazione dirette

| PARTECIPATA NOME | CODICE FISCALE PARTECIPATA | QUOTA DI PARTECIPAZIONE | ESITO DELLA RILEVAZIONE | NOTE |
|---|----------------------------|-------------------------|---|---|
| TPL LINEA SRL | 01556040093 | 0,897% | MANTENIMENTO | - |
| CONSORZIO DEPURAZIONE ED ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE SPA | 01199390095 | 4,38 | CONSORZIO DEPURAZIONE ED ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE SPA | - |
| IPS SCPA | 00668900095 | 0,23% | MANTENIMENTO | Dal giugno del corrente anno 2019 il Comune di Albissola Marina non detiene più partecipazioni nella società IPS scpa in quanto, in base alla legge regionale n. 33/2016, giusta deliberazione di C.C. n. 25 del 26/06/19, le stesse sono state conferite ad IRE spa, società a controllo pubblico, che sarà oggetto della prossima ricognizione ordinaria annuale al 31/12/19, da deliberarsi entro il 31/12/20. |
| SAT SPA | 01029990098 | 9,48% | MANTENIMENTO | |

Partecipazioni indirette:

Nessuna partecipazione indiretta.

3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni

Per ognuna delle partecipazioni inserite nelle tabelle riportate nel paragrafo precedente, si invita a compilare la seguente scheda di dettaglio.

1

TPL LINEA SRL – CF 01556040093

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

| | |
|---|-------------------------------------|
| Codice Fiscale | 01556040093 |
| Denominazione | TPL LINEA SRL |
| Anno di costituzione della società | 2009 |
| Forma giuridica | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
| Stato della società | ATTIVA |
| Società con azioni quotate in mercati regolamentati | NO |
| Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) | NO |

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

| | |
|-----------|--------|
| Stato | ITALIA |
| Provincia | SAVONA |
| Comune | SAVONA |

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

| | |
|------------|-------------|
| Attività 1 | ATECO 49.31 |
|------------|-------------|

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

| | |
|------------------|----|
| NOME DEL CAMPO | |
| Società in house | NO |

| NOME DEL CAMPO | |
|---|----|
| Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4 | NO |
| Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 | NO |
| Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) | NO |
| La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato | NO |
| Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) | NO |
| Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9) | NO |

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

| Tipologia di attività svolta | PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI DI INTERESSE GENERALE - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | | | | | |
|--|--|---------|----------|---------|---------|--|
| Numero medio di dipendenti | 410 | | | | | |
| Numero dei componenti dell'organo di amministrazione | 5 | | | | | |
| Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione | 48.000 | | | | | |
| Numero dei componenti dell'organo di controllo | 3 | | | | | |
| Compenso dei componenti dell'organo di controllo | 18.000 | | | | | |
| | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
| Approvazione bilancio | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Risultato d'esercizio | 531.304 | 664.748 | -637.307 | 351.590 | 476.246 | |

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

| | 2018 | 2017 | 2016 |
|--|------------|------------|------------|
| A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 23.682.746 | 23.306.971 | 23.405.342 |
| A5) Altri Ricavi e Proventi | 3.958.513 | 4.666.337 | 4.381.512 |
| di cui Contributi in conto esercizio | 2.759.687 | 2.887.054 | 2.645.309 |

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

| | |
|-----------------------------|---------|
| Tipologia di Partecipazione | DIRETTA |
| Quota | 0,897% |

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

| | |
|-------------------|---------|
| Tipo di controllo | NESSUNO |
|-------------------|---------|

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

| | |
|---|--|
| La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione? | SVOLGE ATTIVITA' DI PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI NEI CONFRONTI DELLA COLLETTIVITA' |
| Attività svolta dalla Partecipata | SERVIZIO DI INTERESSE GENERALE ART. 4) C. 2, LETT. A) |
| Descrizione dell'attività | SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI LINEA |
| Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c) | NO |
| Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) | NO |
| Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) | NO |
| L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) ⁽⁹⁾ | NO |
| Esito della ricognizione | MANTENIMENTO |

CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE S.P.A. - CF 92040230093

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

| | |
|--|---|
| Codice Fiscale | 92040230093 |
| Denominazione | CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE S.P.A. |
| Anno di costituzione della società | 1996 |
| Forma giuridica | Società Per Azioni |
| Stato della società | Società attiva |
| Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾ | NO |
| Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾ | NO |

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

| NOME DEL CAMPO | |
|----------------|-------------|
| Stato | ITALIA |
| Provincia | SAVONA |
| Comune | VADO LIGURE |

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

| NOME DEL CAMPO | |
|----------------|----------------|
| Attività 1 | ATECO 37.00.00 |

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

| | |
|------------------|----|
| Società in house | SI |
|------------------|----|

| | |
|---|----|
| Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4 | NO |
| Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 | NO |
| Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) | NO |
| La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato | NO |
| Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) | NO |
| Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9) | NO |

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

| | Anno 2018 | | | | |
|--|---|--------|---------|---------|------------|
| Tipologia di attività svolta | RACCOLTA E DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO | | | | |
| Numero medio di dipendenti | 62 | | | | |
| Numero dei componenti dell'organo di amministrazione | 3 | | | | |
| Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione | 38.940 | | | | |
| Numero dei componenti dell'organo di controllo | 1 | | | | |
| Compenso dei componenti dell'organo di controllo | 12.002 | | | | |
| | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Approvazione bilancio | SI | SI | SI | SI | SI |
| Risultato d'esercizio | -1.242.450 | 30.654 | 111.784 | 125.357 | -1.242.450 |

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

| | 2018 | 2017 | 2016 |
|--|------------|------------|------------|
| A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 11.279.150 | 11.156.134 | 10.761.328 |
| A5) Altri Ricavi e Proventi | 1.335.176 | 1.041.275 | 574.686 |
| di cui Contributi in conto esercizio | 400.000 | 514.011 | 0 |

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

| | |
|-----------------------------|---------|
| Tipologia di Partecipazione | DIRETTA |
| Quota | 4,38% |

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

| | |
|-------------------|---|
| Tipo di controllo | CONTROLLO CONGIUNTO PER EFFETTO DI NORME STATUTARIE |
|-------------------|---|

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

| NOME DEL CAMPO | INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE |
|--|---|
| La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione? | SI |
| Attività svolta dalla Partecipata | produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) |
| Descrizione dell'attività | RACCOLTA E DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO |
| Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c) | NO |
| Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) | NO |
| Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) | NO |
| L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) | NO |
| Esito della ricognizione | MANTENIMENTO |

| NOME DEL CAMPO | INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE |
|----------------|----------------------------------|
| 3 | IPS SCPA – CF 00668900095 |

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

| | |
|---|---------------------------------------|
| Codice Fiscale | 00668900095 |
| Denominazione | INSEDIMANETI PRODUTTIVI SAVONESI IPS |
| Anno di costituzione della società | 1982 |
| Forma giuridica | SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI |
| Stato della società | ATTIVA |
| Società con azioni quotate in mercati regolamentati | NO |
| Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) | NO |

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

| | |
|-----------|--------|
| Stato | ITALIA |
| Provincia | SAVONA |
| Comune | SAVONA |

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

| | |
|------------|--------------|
| Attività 1 | ATECO 941100 |
|------------|--------------|

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

| | |
|---|----|
| Società in house | SI |
| Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4 | NO |
| Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 | NO |
| Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) | NO |

| | |
|---|----|
| La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato | NO |
| Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) | NO |
| Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9) | NO |

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

| | | | | | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Tipologia di attività svolta | TRATTASI DI STRUMENTO OPERATIVO DEI COMUNI ASSOCIATI PER ASSICURARE LA CRESCITA ECONOMICA DEL TERRITORIO E PER INCENTIVARE LE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI, INTERVENENDO NEI SETTORI DELL' INDUSTRIA, DELL' ARTIGIANATO PRODUTTIVO, DELLE INFRASTRUTTURE COMMERCIALI E TURISTICHE | | | | |
| Numero medio di dipendenti | 11 | | | | |
| Numero dei componenti dell'organo di amministrazione | 5 | | | | |
| Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione | 50.800 | | | | |
| Numero dei componenti dell'organo di controllo | 3 | | | | |
| Compenso dei componenti dell'organo di controllo | 19.080 | | | | |
| | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Approvazione bilancio | SI | SI | SI | SI | SI |
| Risultato d'esercizio | -16.393 | -223.402 | - 218.110 | - 310.444 | - 353.597 |

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

| | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|-----------|-----------|-----------|
| A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 3.019.570 | 1.747.771 | 1.845.369 |
| A5) Altri Ricavi e Proventi | 524.849 | 421.623 | 395.456 |
| di cui Contributi in conto esercizio | 0 | 0 | 0 |

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

| | |
|------------------------------------|---------|
| | |
| Tipologia di Partecipazione | DIRETTA |
| Quota | 0,23% |

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

| | |
|--------------------------|---------|
| | |
| Tipo di controllo | NESSUNO |

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

| | |
|--|---|
| | |
| a partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione? | SI |
| Attività svolta dalla Partecipata | TRATTASI DI STRUMENTO OPERATIVO DEI COMUNI ASSOCIATI PER ASSICURARE LA CRESCITA ECONOMICA DEL TERRITORIO E PER INCENTIVARE LE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI, INTERVENENDO NEI SETTORI DELL' INDUSTRIA, DELL' ARTIGIANATO PRODUTTIVO, DELLE INFRASTRUTTURE COMMERCIALI E TURISTICHE. SERVIZI DI INTERESSE GENERALE DI CUI ALL' ART. 4, C. 2, LETT. A) |
| Descrizione dell'attività | STUDIO, PROMOZIONE E REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI SVILUPPO ECONOMICO E GESTIONE DI FINANZIAMENTI |
| Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c) | NO |
| Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) | NO |
| Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) | Dal mese di giugno del corrente anno 2019 il Comune di Albissola Marina non detiene più partecipazioni nella società IPS scpa, le quali, in base alla legge regionale n. 33/2016, sono state conferite ad IRE spa, società a controllo pubblico, la quale sarà oggetto della prossima ricognizione ordinaria al 31/12/19, da deliberarsi entro il 31/12/20. |
| Esito della ricognizione | MANTENIMENTO (VEDI PUNTO PRECEDENTE) |

Scheda di dettaglio**DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

| | |
|---|-------------------------------------|
| Codice Fiscale | 01029990098 |
| Denominazione | SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI SPA |
| Anno di costituzione della società | 1992 |
| Forma giuridica | SOCIETA' PER AZIONI |
| Stato della società | ATTIVA |
| Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾ | NO |
| Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾ | NO |

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

| NOME DEL CAMPO | |
|------------------|-------------|
| Stato | ITALIA |
| Provincia | SAVONA |
| Comune | VADO LIGURE |

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

| NOME DEL CAMPO | |
|-------------------|------------|
| Attività 1 | ATECO 3811 |

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

| | |
|--|----|
| Società in house | SI |
| Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4 | NO |

| | |
|---|----|
| Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 | NO |
| Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) | NO |
| La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato | NO |
| Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) | NO |
| Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9) | NO |

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

| | Anno 2018 | | | | |
|--|---|---------|---------|---------|---------|
| Tipologia di attività svolta | PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI - RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI | | | | |
| Numero medio di dipendenti | 124 | | | | |
| Numero dei componenti dell'organo di amministrazione | 3 | | | | |
| Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione | 24.479 | | | | |
| Numero dei componenti dell'organo di controllo | 1 | | | | |
| Compenso dei componenti dell'organo di controllo | 15.600 | | | | |
| | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Approvazione bilancio | SI | SI | SI | SI | SI |
| Risultato d'esercizio | 901.988 | 676.827 | 286.510 | 376.180 | 325.189 |

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

| | 2018 | 2017 | 2016 |
|--|------|------|------|
|--|------|------|------|

| | | | |
|---|------------|------------|------------|
| A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 16.605.837 | 12.395.809 | 14.569.365 |
| A5) Altri Ricavi e Proventi | 249.962 | 92.204 | 101.365 |
| di cui Contributi in conto esercizio | 0 | 0 | 0 |

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

| | |
|------------------------------------|---------|
| Tipologia di Partecipazione | DIRETTA |
| Quota | 9,48% |

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

| | |
|--------------------------|---------|
| Tipo di controllo | NESSUNO |
|--------------------------|---------|

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

| NOME DEL CAMPO | INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE |
|---|---|
| La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione? | SVOLGE IL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI NEL TERRITORIO COMUNALE |
| Attività svolta dalla Partecipata | RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI - SERVIZI DI INTERESSE GENERALE DI CUI ALL' ART. 4 C.2 LETT. A) |
| Descrizione dell'attività | RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI |
| Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c) | NO |
| Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) | NO |
| Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) | NO |

| NOME DEL CAMPO | INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE |
|---|---------------------------------|
| L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) ⁽⁹⁾ | NO |
| Esito della ricognizione | MANTENIMENTO |

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Gianluca NASUTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giovanni PUCCIANO

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LVO 267 DEL 18.08.2000

REGOLARITA' TECNICA: il sottoscritto esprime parere favorevole ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.lvo 267 del 18.08.2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO: Marcella SABATINI



REGOLARITA' CONTABILE: il sottoscritto esprime parere favorevole ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.lvo 267 del 18.08.2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO: Marcella Sabatini



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica - su espressa attestazione del Responsabile del procedimento - che il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio on line di questo Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Li, 28 GEN 2020

IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO
Ivana Vige

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giovanni PUCCIANO



Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal al ai sensi dell'art. 124 del D.lvo 267 del 18.08.2000;

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.lvo 267 del 18.08.2000;

è stata trasmessa, con lettera nr in data, al Co.Re.Co. a seguito di richiesta scritta e motivata di un quinto dei consiglieri ai sensi dell'art. 127, commi 1 e 2, del D.lvo 267 del 18.08.2000;

è divenuta esecutiva il giorno

essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.lvo 267 del 18.08.2000);

essendo decorsi 30 giorni dalla trasmissione al Co.Re.Co.:

- dell'atto (art. 134, comma 1, del D.lvo 267 del 18.08.2000);
- dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio (art. 134, comma 2, del D.lvo 267 del 18.08.2000) senza che sia stato adottato un provvedimento motivato di annullamento.

essendo decorsi 30 giorni dall'audizione richiesta dal Co.Re.Co. senza che sia stato adottato un provvedimento motivato di annullamento (art. 133, comma 2, del D.lvo 267 del 18.08.2000).

essendo pervenuta comunicazione da parte del Co.Re.Co. attestante che lo stesso non ha riscontrato vizi di legittimità (art. 134, comma 1, del D.lvo 267 del 18.08.2000).

Albissola Marina,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giovanni PUCCIANO

